

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CARLOTTO, MICOLINI, PINTO, VERCESI,
SARTORI, MORA, NERI, CHIMENTI, MAZZOLA, DIANA, BOGGIO
e BUSSETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1990

Modifiche alla legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente
disciplina del trattamento e della commercializzazione del
latte alimentare vaccino

ONOREVOLI SENATORI. - Il paragrafo 2 dell'articolo 5 del regolamento CEE n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno 1971, recita:

«Fatte salve le esigenze in materia di tutela della pubblica sanità per il latte atto all'alimentazione umana, il latte crudo può essere venduto come latte alimentare al consumatore soltanto dal produttore nella propria azienda. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare altre forme di smercio del latte crudo come latte alimentare».

Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n. 169, richiamando la norma comunitaria, recita:

«È vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo che venga venduto diret-

tamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971».

Per l'attuazione di tali norme va tenuto presente che nei comuni non esistono latterie o rivendite di latte crudo sfuso e le popolazioni locali non possono, quindi, che rifornirsi di tale prodotto presso gli allevatori.

È però necessario rilevare che tale prodotto tradizionale è in particolar modo consumato da anziani e da infanti ed è estremamente disagiata per tali categorie trasferirsi giornalmente presso le aziende agricole per acquistare detto latte crudo

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sfuso onde avere un prodotto genuino fresco.

Non si comprende, quindi, perchè debba essere vietata la vendita di tale latte come sempre tradizionalmente è avvenuto e, cioè, con la consegna diretta del latte al domicilio del consumatore a cura del produttore.

Poichè la norma comunitaria sopra riportata prevede che gli Stati membri possono autorizzare altre forme di smercio del latte crudo come latte alimentare, per venire incontro alle consuetudini radicate nel tempo, si propone di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1989, n. 169, dopo le parole «azienda agricola di produzione» sono inserite le parole «o al domicilio del consumatore stesso».